

STUDIO LEGALE CARROZZA

Prof. Avv. Paolo Carrozza, *Professore Ordinario nella Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa*

Avv. Chiara D'Aquino
Avv. Cristina Napoli
Avv. Francesca Biondi
Avv. Nicola Pignatelli
Avv. Elvira Fragalà
Avv. Luigi Grasso

Consulente esterno
Prof. Avv. Giuseppe Campanelli

Pisa, 12 gennaio 2015

Spettabile
Ufficio scolastico regionale per la Toscana
Via Mannelli n. 113
50132 Firenze

via PEC a: drto@postacert.istruzione.it

Spettabile Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio II
Viale Trastevere n. 76/a
00153 Roma

via PEC a pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it

**Oggetto: Enrico Bulciolu – ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE TELEMATICA - T.A.R. Lazio, sez. III bis, ordinanza n.
13161 del 30.12.2014 (r.g.n. 882/2014)**

Formuliamo la presente in nome e per conto dell'Arch. Enrico Bulciolu (C.F. BLCNRC65P06E625H), nato a Livorno, il 6.9.1965, residente in Livorno, Borgo S. Jacopo n.70, rappresentato e difeso nel giudizio indicato in epigrafe dall'Avv. Nicola Pignatelli (C.F. PGNNCL79P13A225L; nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050-3157626), al fine di proporre a Codesta Amministrazione

ISTANZA

di esecuzione dell'ordinanza n. 13161 del 30.12.2014, adottata dal Tar Lazio nel giudizio r.g.n. 882/2014, recante l'autorizzazione a notificare per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'Avviso su sul sito web della Vostra Spettabile Amministrazione.

Da tale Avviso di notifica, da pubblicarsi nella Sezione "Atti di notifica", dovrà risultare, come disposto dall'ordinanza:

1) L'Autorità giudiziaria competente: Tar Lazio r.g.n. 882/2014.

2) Il ricorrente: Arch. Enrico Bulciolu (C.F. BLCNRC65P06E625H), nato a Livorno, il 6.9.1965, residente in Livorno, Borgo S. Jacopo n.70; l'Amministrazione intimata: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente *pro tempore*; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*.

3) I provvedimenti impugnati con il ricorso principale; si è chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R. n. 82 del 24.9.2012, relativo ad un concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui dispone che "*i candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice*" (art. 9, co. 2.), senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica; dell'allegato n. 3 del suddetto Decreto n. 82 del 24.9.2012, nella parte in cui dispone che la suddetta "*prova pratica verte su un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativo al sotto esposto programma di esame*", senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica; della griglia di valutazione della prova pratica per la Classe di Concorso A033- Tecnologia, approvata dalla Commissione giudicatrice del Concorso di cui al DDG n.82 del 24/09/2012; del provvedimento recante l'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato in data 19.11.2013 sul sito dell'Ufficio scolastico regionale, nella parte in cui non ammette il ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa, della griglia di valutazione delle prove orali, del calendario delle prove orali, dell'avviso a firma del Vice-Direttore generale dell'U.S.R.T. della Toscana del 18.11.2013, del Decreto dell'U.S.R.T. n.12 dell'U.S.R.T. del 7.2.2013, del Decreto dell'U.S.R.T. n. 60 del 15.3.2013 e del Decreto dell'U.S.R.T. n. 133 del 27.5.2013 relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici e comunque di tutti gli atti relativi alla nomina e alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione giudicatrice e dei verbali adottati dalla commissione giudicatrice e specificatamente dei verbali di insediamento, di predeterminazione dei criteri valutativi nonché dei verbali relativi alle operazioni di valutazione della prova scritta (di natura pratica) sostenuta dal ricorrente.

I provvedimenti impugnati con i I motivi aggiunti:

- graduatoria provvisoria della classe di concorso A033 pubblicata in data 11.6.2014 sul sito dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, nella parte in cui inserisce il ricorrente con riserva, nonché del relativo avviso di pubblicazione.

I provvedimenti impugnati con i II motivi aggiunti:

- graduatoria definitiva della classe di concorso A033 pubblicata in data 24.7.2014 (decreto prot. n. 9558 del 24.7.2014), nella parte in cui inserisce il ricorrente con riserva, nonché del relativo avviso di pubblicazione;

Il sunto dei motivi d'impugnazione rubricati con il ricorso principale e integralmente riproposti con i motivi aggiunti I e II:

I. Sull'illegittimità del Bando (Decreto della Direzione generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012). *Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, genericità del bando violazione dell'art. 400, 2° comma, del t.u. 297/94. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

Con riferimento all'individuazione della tipologia di prove, ed in particolar alla specificazione della prova pratica, il bando di concorso risulta assolutamente generico. Infatti, il citato bando non ha previsto espressamente in che cosa consista la terza prova "pratica" prevista per talune classi di concorso, quale è la classe di concorso A033 – tecnologia. La mancata previsione a livello generale, nel bando, delle modalità operative con le quali avrebbe dovuto essere svolta la prova pratica, prevista soltanto per talune classi di concorso, ha comportato che le diverse Regioni, facendo leva sulla mancanza di specificità del bando hanno formulato nella maniera più disparata i quesiti relativi alla suddetta prova pratica.

II. Sulla illegittimità della prova pratica. *Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo. Violazione della parcondicio tra concorrenti. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi. Violazione dell' art. 400, 2° comma, del t.u. 297/94. Violazione falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso.*

La non ammissione alla prova orale del ricorrente e gli atti provvedimenti impugnati si fondano su una prova scritta, quella pratica, articolata in modo illegittimo, poiché la formulazione dei quesiti da parte della Regione Toscana l'ha resa del tutto inidonea ad accertare la sua capacità pratica, previsto come essenziale dalla disciplina statale per la classe di concorso A033- tecnologia (già educazione tecnica nella scuola media). Per la regione Toscana, presso la sede di Firenze, la prova di ammissione in questione è stata formulata in modo "misto", non totalmente pratico, mentre nelle altre sedi i quesiti formulati sono stati conformi all'art. 9 del bando, richiedendosi nella totalità dei casi la predisposizione di elaborati grafici, tavole, schemi tecnici con proiezioni ortogonali ed

assonometrie e non anche la redazione di schede tecniche e la predisposizione di relazioni esplicative di accompagnamento al progetto.

Anche gli indicatori ed i corrispettivi descrittori previsti dai criteri di valutazione della prova pratica definiti dalla Commissione Giudicatrice dell'Ufficio scolastico per la Toscana non consentono di addivenire ad una corretta valutazione della prova in considerazione della natura necessariamente "pratica" di quest'ultima.

4) **I controinteressati**, intesi dall'ordinanza cautelare del Tar Lazio come i "*soggetti inclusi nella graduatoria*", di seguito elencati in ordine alfabetico e comunque ricoprenti la posizione dalla n. 1 alla n. 120 della suddetta graduatoria (di seguito indicati in ordine alfabetico):

Albertoni Fleana, Amore Chiara, Aroldi Claudio, Arrigucci Daniela, Baiocchi Francesca, Balestri Gino, Balloni Valeria, Banci Michele, Barbanera Monica, Bardine Alessandro, Bargiacchi Sandra, Barotti Stefano, Barsali Saverio, Barsottini Antonio, Benedettini Claudia, Benzi Sara, Biagi Raffaello, Boddi Pietro, Borgioli Francesca, Bortoletto Daniele, Brachino Massimo, Bracuto Angela, Bramanti Agnese, Brilli Beatrice Buonaccorsi Alessandro, Caldarella Vincenzo, Camarri Francesco, Canacci Simona, Capasso Tommaso, Checcaglini Leonardo, Cheli Monia, Chianchiano Monia, Ciacci Susanna, Ciccone Alessandra, Cipriani Federica, Cipriani Oriana, Concas Francesca, Dal Piaz Chiara, Dalla Rosa Claudio, Daveri Lorenzo, D'Avino Lucia, De Carolis Fulvio, De Cristofaro Simona, Del Zanna Paolo, Di Maio Linda, Di Pietro Giuseppina, Dianda Diano Andrea, Dolfi Leonardo, Drovandi Massimo, Errico Cesare, Falchi Gabriele, Falqui Maria Paola Falsetti Silvia, Fazzi Francesco, Ferraro Michela, Ferri Irene, Ferro Gabriele, Fiori Paolo Frioni Valerio, Frulio Francesca, Gaballo Barbara, Galli Mariassunta, Galliani Marco, Gallina Cecilia, Genesisio Eva, Giansante Rosalba, Giuntoli Paolo, Giustini Lorenzo, Gori Francesca, Grande Luca Giovanni, Incrocci Giorgio, Lombardi Lidia, Lorenzetti Veronica, Lubrano Andrea, Lugli Raffaella, Luisi Enrico, Mambrini Raffaella, Marchi Enrico, Marino Fabio, Marrocchi Claudio, Martini Daniela, Masiello Pasquale, Massarelli Matteo, Matteoli Valentina, Melani Chiara, Menicagli Michele, Michelotti Diego, Morosi Caterina, Pacifici Silvia, Panicucci Lucia, Pellegrini Luca, Pelli Elettra, Petra' Lucia, Pieve Maurizio, Prini Riccardo, Pucci Francesca, Quatela Laura Ines, Rao Fortunato, Romagnoli Sigfrido, Rossetti Michele, Rostro Carmine, Rubino Francesca, Salvatici Enrica, Santurri Leonardo, Santuzzi Simone, Sciarra Cristina, Sguanci Luca, Simoni Giacomo, Spadi Adriano, Taiuti Massimiliano, Talluri Francesco, Tartarico Maria Rosaria, Tesei Federico, Tinacci Lorenzo, Tincani Daniele, Tordella Stefano, Trafficante Andrea, Zamponi Letizia, Zoppetti Nicola.

5) La seguente **indicazione**: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso

(Tar Lazio r.g.n. 882/2014) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della Sezione "T.A.R."

6) il numero dell'ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami a mezzo di pubblicazione telematica: Tar Lazio, sez. III bis, ordinanza 30.12.2014 n. 1361/2014

7) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti I e II (dei quali si fornisce copia su supporto informatico) nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

Si chiede altresì il rilascio di specifica attestazione, con la quale si dia conferma dell'avvenuta pubblicazione, come disposto dalla suddetta ordinanza.

Si rimane in attesa di conoscere le modalità di pagamento delle spese vive, quantificate dal Tar Lazio in 100,00 euro.

A tale fine si allega, come disposto dalla suddetta ordinanza:

- a) copia dell'ordinanza n. 13161/2014 del Tar Lazio;
- b) copia del ricorso principale;
- c) copia dei motivi aggiunti I e II;
- d) elenco controinteressati;
- e) graduatoria definitiva.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile.

Cordialmente

Avv. Nicola Pignatelli

